



Comune di SERRA SAN BRUNO

Provincia di Vibo Valentia

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI E CONSULENZE ESTERNE

Art. 1
Finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per tutte le tipologie di prestazione, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento.

Art. 2
Ambito applicativo

1. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a definire un'organica disciplina in materia di incarichi a soggetti esterni e a consentire la razionalizzazione e il contenimento delle relative spese.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che seguono, sono da considerare incarichi di collaborazione autonoma tutte quelle prestazioni che richiedono delle competenze altamente qualificate da svolgere in maniera autonoma, secondo le seguenti tipologie:
 - a) incarichi di studio;
 - b) incarichi di ricerca;
 - c) consulenza;
 - d) altre collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale (co.co.co./occasionalità).
3. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo o disciplinare dell'Ente; non comporta l'obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa dell'Ente e può essere svolto, nei limiti concordati, anche nella sede del Comune.
4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) agli incarichi conferiti ai componenti degli organi di controllo interno e del nucleo di valutazione e ai membri di commissione di gara e di concorso;
 - b) agli incarichi per la difesa e rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione, nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e affidamento;
 - c) agli incarichi relativi a prestazioni per l'esecuzione di lavori pubblici ed opere pubbliche;
 - d) agli incarichi per prestazioni di servizi di redazione di strumenti urbanistici generali o particolareggiati e di pianificazione;
 - e) agli incarichi per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - f) alle prestazioni consistenti nella resa di servizi riconducibili a contratti di appalto per le quali si applicano le disposizioni del Codice dei contratti di cui al D. Lgs. n° 163/2006;
 - g) agli incarichi, comunque, già disciplinati da una specifica normativa di settore;
 - h) agli incarichi prestati nell'ambito dell'attività informativa e convegnistica di carattere istituzionale;
 - i) agli incarichi attinenti le attività di formazione del personale dipendente;
 - j) alle prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi dell'ente.

Art. 3
Presupposti, limiti e modalità di conferimento degli incarichi

1. I presupposti per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma sono i seguenti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune di Serra San Bruno, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dello stesso Comune di Serra San Bruno;
 - b) l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne al Comune di Serra San Bruno, in grado di assicurare la rispondenza dei risultati agli obiettivi dell'amministrazione. L'avvenuta verifica di tale circostanza dovrà essere specificata nella determinazione del responsabile del servizio di conferimento dell'incarico;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
2. Gli incarichi non potranno includere la rappresentanza dell'amministrazione o altre funzioni che l'ordinamento preveda come prerogativa di soggetti a esso legati da vincolo di subordinazione.

Art. 4
Individuazione delle professionalità

1. Il responsabile del servizio interessato al conferimento dell'incarico individua le professionalità predisponendo un apposito avviso pubblico nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a) definizione dell'oggetto dell'incarico;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) luogo dell'incarico e modalità di espletamento;
 - e) compenso per la prestazione e tutte le informazioni connesse (periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, ecc...);
 - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. L'avviso pubblico e l'esito della procedura sono resi pubblici tramite il sito internet dell'amministrazione, per 10 (dieci) giorni.
3. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e un termine entro il quale sarà nota la conclusione della procedura.
4. Possono essere ammessi alla selezione per il conferimento dell'incarico gli esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
5. Il responsabile del servizio interessato procede alla valutazione dei curricula presentati e alla scelta della qualificazione più aderente alle esigenze da assolvere attraverso l'incarico da affidare, facendo ricorso, ove ritenuto opportuno, allo svolgimento di colloqui o prove specifiche.
6. Qualora, in funzione della complessità o della particolare qualificazione tecnica richiesta, il responsabile del servizio interessato ritenga necessario un supporto tecnico nella valutazione dei curricula, nel bando pubblico verrà specificato che la selezione sarà effettuata attraverso apposita commissione composta con il supporto o la partecipazione di personale dell'ente.

Art. 5
Disciplinare di incarico

1. Il responsabile del settore interessato formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, deve dare atto che persistono tutte le condizioni previste in sede di approvazione della programmazione dell'ente e in particolar modo che:
 - a) l'affidamento dell'incarico a soggetti estranei all'amministrazione avviene nel rispetto dei limiti, criteri e modalità previsti dal presente regolamento;
 - b) l'incarico da conferire rispetta i limiti di spesa previsti dalla programmazione annuale stabilita in sede di bilancio, o sue successive variazioni;
 - c) per la prestazione oggetto di incarico sono stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso;
 - d) l'indicazione dei requisiti di qualificazione, competenza ed esperienza professionale richiesti, nonché i criteri di valutazione adottati.

Art. 6
Durata del contratto e determinazione del compenso

1. Il contratto dovrà specificare la durata e il contenuto della prestazione da svolgere.
2. Il responsabile del servizio interessato al conferimento dell'incarico provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, del know how messo a disposizione in relazione al settore di attività oggetto dell'incarico, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato.

Art. 7
Pubblicazione degli incarichi

1. Per tutte le tipologie di incarico di collaborazione autonoma affidati a soggetti esterni, l'efficacia di ciascun contratto decorre dal giorno della pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Serra San Bruno dei seguenti relativi dati: gli estremi della determinazione dirigenziale e del contratto di affidamento, le generalità (cognome e nome, luogo e data di nascita) del soggetto percettore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.

Art. 8
Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il responsabile del servizio interessato verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare, quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Art. 9
Controlli di revisione e della Corte dei Conti

1. Gli atti di spesa per gli incarichi di cui al presente regolamento sono comunicati da parte del responsabile del servizio interessato all'organo di revisione dell'ente.
2. Gli atti di spesa superiori a 5 mila devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti, ai fini del controllo successivo sulla gestione.
3. Il presente regolamento viene trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro 30 giorni dall'adozione.